

COLLEGIO DI TORINO –DEC. N. 1432/2020 – PRES. LUCCHINI GUASTALLA – REL. DALMOTTO

Strumenti di pagamento – furto e utilizzo fraudolento – responsabilità dell’intermediario - fattispecie

La responsabilità dell’uso non autorizzato di uno strumento di pagamento è addossata in via legale all’intermediario, fatta salva la prova, da parte sua, del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore. (MDC)

FATTO

La parte ricorrente ha affermato:

- che il 1° maggio 2019, mentre si trovava in visita al cimitero, ignoti forzavano la propria vettura nel parcheggio ed asportavano una borsa contenente, tra l’altro, due carte di pagamento (bancomat e carta di credito);
- che nella borsa non era contenuto il *pin* delle carte (il quale non era stato nemmeno memorizzato nel telefono cellulare, anch’esso oggetto di furto);
- che i malviventi procedevano, con la carta di debito, a due prelievi da € 250,00 ciascuno, presso un *atm* situato a qualche chilometro di distanza;
- che appena risalita in macchina, accortasi del furto, correva a casa e bloccava le carte;
- che ritiene di non poter essere accusata di negligenza, posto che il *pin* non è stato sottratto, e che «se i malviventi hanno fatto ugualmente due prelievi significa che il sistema ha delle debolezze ... Ne è la prova che periodicamente ... cambiano il bancomat o cambiano le procedure “perché queste sono più sicure” dicono, che equivale a dire che quello di prima non lo era!».

Ha inoltre ribadito:

- che il bancomat era custodito su una macchina chiusa, in una borsa nascosta alla vista dall'esterno, per cui è stato necessario forzare la serratura per entrarne in possesso;
- che i malviventi erano all’evidenza professionisti, in grado di superare le difese approntate per la custodia degli effetti personali;
- che il *pin* del bancomat non era contenuto nella borsa, ma conservato a casa assieme a quello della carta di credito;
- che all’occorrenza consulta i *pin* prima di uscire «per confortare la memoria in vista dell'utilizzo»;
- che l’intermediario non sa di quelle tecnologie fossero in possesso i malviventi ai fini dell’estrazione del *pin* dalla carta;
- che l’utilizzatore inserisce solo il *pin*, mentre «l’autenticazione, la registrazione, la contabilizzazione sono automatismi che fa il sistema», senza che ciò cambi l’essenza delle operazioni, mai autorizzate dal medesimo ricorrente;
- che «quando l'utilizzatore neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita ... non è di per se necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo...» (Collegio di Roma, decisione n. 92/2017).

Pertanto domanda il «risarcimento» di € 500,00, pari al valore delle operazioni sconosciute.

L’intermediario, invece, ha rappresentato:

- che i prelievi contestati sono stati registrati presso un *atm* di un’altra banca alle ore 11.47, e alle ore 11.50;

- che il furto è avvenuto nell'auto che, intorno alle ore 11:30 del 1° maggio 2019, era in sosta in un'area pubblica sul retro di un cimitero;
 - che la ricorrente procedeva al blocco attorno alle ore 12.00 circa;
 - che nella prima denuncia (1° maggio 2019 ore 12.34) la vittima del furto dichiarava di non ricordare se effettivamente avesse o meno chiuso il veicolo a chiave;
 - che nell'integrazione del successivo 3 maggio l'istante asseriva che, visionando la sua autovettura, aveva constatato la forzatura della serratura della portiera anteriore sinistra;
 - che nella borsa sottratta vi erano diversi oggetti personali, tra cui il telefono cellulare;
 - che i due prelievi risultano avvenuti immediatamente dopo la sottrazione, «esattamente a meno di 20 minuti dal momento in cui la ricorrente dichiara di aver parcheggiato l'auto»;
 - che la distanza dal luogo del furto al luogo del primo prelievo è pari a circa 3/5 km;
 - che i prelievi sono stati eseguiti mediante inserimento del *pin*, tramite una carta con tecnologia a *microchip*;
 - che dalle circostanze fattuali si desume che il codice *pin* fosse reperibile nella refurtiva;
 - che la mancata custodia delle credenziali costituisce colpa grave del ricorrente.
- Ha inoltre ribadito:
- che è impossibile effettuare le operazioni di pagamento con la carta senza la digitazione del *pin*, che non è facilmente estraibile dal *chip*;
 - che la borsa della ricorrente, con gli strumenti di pagamento, era incustodita all'interno dell'auto parcheggiata sulla pubblica via davanti al cimitero;
 - che l'operazione è avvenuta a circa 20 minuti dal momento in cui la vettura è stata parcheggiata;
 - che poiché il blocco non è avvenuto in via automatica, deve dedursi che il *pin* fosse conservato insieme alla carta, tenuto anche conto del breve lasso di tempo intercorso tra furto e prelievo;
 - che non è imputabile alla banca alcuna responsabilità per l'accaduto.

Chiede quindi il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

Le operazioni contestate, che risultano correttamente registrate e contabilizzate, sono disciplinate dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell'entrata in vigore (il 13/01/2018) del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Entrambe, per € 250,00 ciascuna (prelievi *atm*), sono state effettuate il 1° maggio 2019, rispettivamente alle ore 11:47 ed alle 11:50; il furto risulta avvenuto dopo le ore 11:30 (momento in cui parte ricorrente ha parcheggiato il veicolo per recarsi al cimitero).

Nel caso di specie, non può addebitarsi alla parte ricorrente alcuna ipotesi di colpa grave nella custodia del PIN o dello strumento di pagamento o del PIN e nemmeno in merito al blocco dello stesso.

Infatti, il bancomat era custodito in una macchina chiusa, dentro una borsa nascosta alla vista dall'esterno. Inoltre, tra l'orario in cui è stato verosimilmente compiuto il furto e quello della prima operazione fraudolenta è decorso un lasso di tempo di circa 17 minuti, non così breve da far inevitabilmente presumere che il PIN fosse custodito insieme allo strumento di pagamento. Infine, può ritenersi tempestiva la denuncia di smarrimento,

posto che insieme allo strumento di pagamento è stato altresì sottratto il telefono cellulare e che quindi la parte ricorrente è dovuta prima tornare a casa per poter avvertire del furto. La domanda attorea deve pertanto essere accolta, salva l'applicazione della franchigia di 50,00 Euro prevista dalla legge con riguardo a perdite conseguenti a furto, smarrimento o appropriazione indebita dello strumento di pagamento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 450,00 (...omissis...).